



Invio per PEC
da citare nella risposta

Allegati: 1

Risposta al foglio del: n.

Oggetto: **Risposta quesito CNA Grosseto : gestione degli scarti di macellazione di selvaggina selvatica cacciata.**

Alla C.N.A. di Grosseto

e p.c.

Alle AZIENDE UUSLL
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione

Alle UU.FF. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Agli AATO della Toscana

Al Settore Politiche agro-ambientali, attività venatoria e pesca dilettantistica
della Regione Toscana

LORO SEDI

Facendo riferimento all'oggetto e al quesito pervenuto a questo Settore dalla CNA di Grosseto (che si allega), riguardante in particolare gli scarti della selvaggina provenienti dall'attività delle squadre di caccia, si forniscono, con la presente, i seguenti chiarimenti.

Non è fatto obbligo di smaltire gli scarti delle carcasse di selvaggina selvatica abbattuta di cui sopra ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 in quanto l'attività di abbattimento di selvaggina selvatica di cui alla DGRT 1185/2014 da parte dei cacciatori rientra nella produzione primaria che è fuori dal campo di applicazione del citato Regolamento. Il Regolamento (CE) 1069/2009 infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), non si applica ai sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina e carni di selvaggina di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004.

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, citato nell'allegato quesito, si applica solamente alle carcasse di selvaggina selvatica cacciata che transitano per un centro lavorazione selvaggina riconosciuto o comunque ottenuti in fase di macellazione e lavorazione, non più in ambito di produzione primaria.

Ai sensi della deliberazione 15 dicembre 2014 n. 1185 della Giunta della Regione Toscana gli eventuali scarti delle carcasse della selvaggina selvatica abbattuta, comprese le parti delle carcasse derivanti dalla ripulitura della zona di attraversamento del proiettile, in assenza di sospetta o accertata malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, devono essere considerati **rifiuti urbani** (ai sensi dell'art. 184, comma 2 del Dlgs 152/2006) e pertanto le modalità di raccolta e conferimento dovranno essere concordate con l'AATO territorialmente competente da parte dei soggetti produttori del rifiuto.

Si segnala infine che non esiste contrasto normativo tra la DGRT n. 1185/2014 e la DGRT n. 17/2010 perché la possibilità di smaltire in loco lo stomaco e l'intestino di ungulati selvatici secondo prassi venatorie, si riferisce solamente al singolo capo che ciascun cacciatore può cedere in un anno (Capo 1 della DGR 17/2010). Tale capo infatti può essere ceduto eviscerato o intero non lavorato.

Restando a disposizione per chiarimenti si porgono distinti saluti,

Il Responsabile del Settore
Prevenzione e sicurezza in ambienti
di vita, alimenti e veterinaria

(Dr.ssa Emanuela Balocchini)

Il Responsabile del Settore
Servizi Pubblici Locali
e Bonifiche

(Dott.ssa Renata Laura Caselli)

Sara Martelli /Onelio Baronti/Alessandro Castaldi

☎ 055-4385153 📠 0554383127

✉ sara.martelli@regione.toscana.it

✉ onelio.baronti@regione.toscana.it

✉ alessandro.castaldi@regione.toscana.it